

MOBILITA' 2018/2019

*VADEMECUM DOMANDE
PERSONALE DOCENTE*

VADEMECUM DOMANDE DI MOBILITA' PERSONALE DOCENTE

Indice:	Procedimento dei trasferimenti e dei passaggi	Pag.3
	Presentazione domande	Pag.4
	Procedura online	Pag.5
	Schema domande che si possono presentare	Pag.6
	Preferenze esprimibili	Pag.7
	Indicazioni preferenze	Pag.8
	Acquisizione titolarità	Pag.9
	Soprannumerari	Pag.10
	Graduatoria perdenti posto	Pag.11
	Docente soprannumerario che barra no	Pag.12/13
	Docente soprannumerario che barra si	Pag.14
	Pubblicazione graduatoria perdenti posto	Pag.15
	Graduatoria di istituto	Pag.16
	Individuazione perdente posto	Pag.17
	Esclusione dalla graduatoria di istituto	Pag.18
	Licei musicali mobilità professionale	Pag.19/20
	Sistema delle precedenze	Pag.21-25

VADEMECUM DOMANDE DI MOBILITA' PERSONALE DOCENTE

TRASFERIMENTI - PASSAGGI DI RUOLO - CATTEDRA A.S. 2018/2019

La mobilità del personale docente, educativo ed Ata della scuola è **regolata** dal CCNI 2017-2018 prorogato con l'intesa del 21/12/2017 e dall' O.M. 207/2018

PROCEDIMENTO DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI art.6 CCNI 2017/18

Alla mobilità può partecipare **TUTTO** il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (in deroga al vincolo triennale):

- a) Il personale docente interessato alla **mobilità volontaria** per ottenere una nuova titolarità in una scuola o in un ambito nella stessa o altra provincia.
- b) Il personale docente che ha perso la titolarità della sede per avere fruito **dell'art. 36 del CCNL/07 per più di 3 anni** (accettazione di incarichi a tempo determinato).
- c) Il personale docente interessato alla **mobilità professionale**, cioè al passaggio in altra classe di concorso o ruolo diverso.
- d) Il personale docente coinvolto nella **mobilità d'ufficio** individuato perdente posto nella scuola di titolarità per riduzione d'organico.

A tal fine le scuole devono definire le graduatorie interne per individuazione dei soprannumerari entro 15 gg. successivi alla data delle scadenze delle domande.

**Le domande indirizzate all'UST di titolarità
vanno presentate all'istituzione scolastica di servizio.**

PRESENTAZIONE DOMANDE

Il **termine** di presentazione delle domande sia di trasferimento che di passaggio è fissato dall'O.M. 207/2018

Per tutto il personale che intende presentare domanda di trasferimento e/o domanda di mobilità professionale (passaggio di cattedra/ruolo) è **obbligatoria la procedura on-line.**

La **procedura cartacea** deve essere utilizzata:

- a) dal personale dichiarato soprannumerario dopo la data di scadenza del termine della presentazione della domanda (O. M. art. 3 c. 2);
- b) dai docenti che effettuano la mobilità professionale verso i posti delle discipline specifiche dei LICEI MUSICALI (O. M: art. 3 c. 1);
- c) dal personale scolastico destinatario di **nomina giuridica** a tempo indeterminato **successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità è riammesso** nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la **comunicazione al SIDI** delle domande di mobilità previsti, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale, nell'apposita O.M. (art. 2 c. 3).

La domanda deve essere indirizzata all'U.S.T. di titolarità e presentata all'istituzione scolastica di servizio

PROCEDURA ON-LINE

La procedura on-line prevede due fasi:

1. Registrazione di tutto il personale interessato alla presentazione delle domande sia volontarie che d'ufficio
 - a) [Guida operativa Registrazione](#)
 - b) [Guida operativa gestione utenza](#)
2. Presentazione delle domande via web entro il termine di scadenza.

Nella domanda **online** devono essere indicati tutti i documenti sia quelli di autocertificazione (generati dalla procedura POLIS online) sia quelli per cui permane l'obbligo della presentazione della documentazione cartacea (certificato legge 104, certificazioni mediche dichiarazione degli altri familiari etc).

La documentazione cartacea deve essere inviata presso la scuola di servizio.

Schema domande che si possono presentare

TRASFERIMENTO

Provincia di titolarità
+
Altre provincie
(max 15 preferenze in totale)



PASSAGGIO DI
CATTEDRA

Provincia di titolarità
+
Altre provincie
(max 15 preferenze in totale)



PASSAGGIO
DI
RUOLO

Provincia di titolarità
+
Altre provincie
(max 15 preferenze in totale)

Alla **mobilità professionale** possono partecipare :

- a) chi ha superato il **periodo di prova**.
ed è in possesso
- b) dell'**abilitazione** all'insegnamento richiesto.



I docenti che chiedono contemporaneamente il trasferimento e il passaggio di cattedra devono precisare nel modulo-modello di passaggio di cattedra a quale movimento (trasferimento/passaggio di cattedra) intendono dare precedenza (O.M. art. 8 co.2)

In caso di assenza di tali indicazioni prevale il **passaggio di cattedra**.

2. E' possibile chiedere **più classi di concorso** con domande distinte. In tale caso è necessario indicare su ciascuna domanda l'ordine di preferenza. In caso di mancanza di indicazioni si segue l'ordine di elencazione del D.M. 39/99 (numerico)

1. Per un solo grado di scuola (Infanzia, Primaria, Sec. I grado, Sec. II grado). (O.M. art.3 co. 9)
2. **Nell'ambito del singolo ruolo** è possibile chiedere con domande distinte **più classi di concorso appartenenti** allo stesso ordine e grado di scuola. In tale caso è necessario indicare su ciascuna domanda l'ordine di preferenza.
3. La domanda di **passaggio di ruolo** prevale sia sulla domanda di trasferimento sia sulla domanda di passaggio di cattedra.

PREFERENZE ESPRIMIBILI

Tutti i docenti, indipendentemente dal ruolo/grado di titolarità, potranno richiedere, con un'unica domanda, fino ad un **massimo di 15 preferenze** sia per i trasferimenti che per la mobilità professionale (passaggio di ruolo e/o di cattedra).

Le 15 preferenze sono complessive per entrambi i movimenti (sia provinciali che interprovinciali).

- Fino a 5 preferenze di scuola sia del proprio ambito che di ambiti diversi anche di altre province.

Le altre 10 preferenze sono riferite a:

- **Ambiti** provinciali e/o interprovinciali.
- **Codici sintetici provincia** nel caso di mobilità interprovinciale.

Le preferenze espresse nella domanda sono esaminate nell'ordine riportato in quest'ultima (art. 6 c. 2) CCNI 2017/18

La mobilità avverrà in due fasi: provinciale e interprovinciale, la mobilità all'interno della provincia precede quella interprovinciale

O. M. art. 9 indicazioni preferenze

In caso di preferenza di ambito o provincia possono inoltre essere espresse, le seguenti disponibilità: (c. 3)

a) istruzione degli adulti, che comprende:

- corsi serali degli istituti di secondo grado

- centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti

b) sezioni carcerarie ove esprimibili

c) sezioni ospedaliere

d) licei europei

L'indicazione delle disponibilità vale per l'assegnazione agli ambiti nei quali sono presenti tali tipologie di scuole, senza tale specifica disponibilità non è possibile l'assegnazione a tali scuole. (c. 4)

Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con **punteggio inferiore** a quanti non abbiano espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale preferenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti. Qualora il trasferimento sia avvenuto per punteggio il docente non ha vincolo ad accettare tali proposte. (c. 5)

Con una sola preferenza sintetica "Provincia" e possibile chiedere tutti ambiti ubicati nell'area territoriale della provincia. (c. 7)

Non possono essere espresse ai fini del trasferimento **sulla tipologia di posto di titolarità:**

a) Le preferenze coincidenti o comprensive dell'unità scolastica di titolarità o di incarico del docente (c. 9)

b) Le preferenze per l'ambito di titolarità o la preferenza sintetica per la propria provincia di titolarità (c. 2), **fatta eccezione** per docenti soprannumerari che presentano domanda condizionata, i quali possono indicare nel modulo domanda anche la preferenza corrispondente all'ambito di titolarità.

Tale vincolo non vale per il trasferimento su altra tipologia di posto o per la mobilità professionale (c. 2)

Le cattedre orario esterne possono essere costituite anche tra scuole appartenenti ad ambiti diversi, consentendosi anche cattedre ad orario esterne tra corso diurno e corso serale e viceversa. (co.14)

ACQUISIZIONE TITOLARITA'

(art.6 co.5) CCNI 2017/18

Secondo l'ordine di preferenze espresse il docente:

- a) nel caso di **mobilità su scuola** acquisisce **titolarità su scuola**;
- b) nel caso di **mobilità su ambito** acquisisce **titolarità su ambito**;
- c) nel caso di **mobilità su provincia** il docente che ottiene la mobilità è assegnato in **titolarità su ambito** territoriale secondo la catena di prossimità tra gli ambiti della stessa provincia.

Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica provincia, al docente viene assegnato il primo ambito disponibile, secondo l'ordine della tabella di prossimità, salvo che il medesimo sia stato richiesto da altro aspirante, anche con punteggio inferiore, tuttavia mediante una indicazione puntuale.

In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutti gli ambiti in essa compresi, il primo ambito con posto disponibile è assegnato al docente che l'ha richiesto con indicazione puntuale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnato il successivo ambito disponibile.

I docenti trasferiti su ambito a seguito di precedenza (art. 13 c. 1) CCNI 2017/18 non sono sottoposti alla chiamata diretta.

“ I docenti che ottengono la titolarità di ambito a seguito di precedenza vengono collocati d'ufficio dal competente Ufficio scolastico secondo l'ordine di trasferimento sull'ambito nella prima scuola disponibile del comune in cui si applica la precedenza o, in mancanza di disponibilità, in comuni vicini prima della procedura di individuazione per competenze.

SOPRANNUMERARI

Per ogni ordine di scuola e tipologia di posto si formulerà una **graduatoria unica** senza distinzione tra titolari di scuola e titolari di ambito incaricato.

Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio (art. 22 c. 7) CCNI 2017/18

- a) In una scuola dell'ambito di titolarità
- b) In una scuola di un ambito viciniore (sulla base dell'apposita tabella di prossimità tra ambiti)
- c) Resta in soprannumero sull'ambito che comprende la scuola di precedente titolarità o incarico

Il trasferimento d'ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando anche i posti di istruzione per l'età adulta.

Tale operazione la mobilità dei titolari delle precedenze di cui all'art. 13 e **precede** nella sola provincia di titolarità, i **trasferimenti a domanda** (art. 22 c. 8) CCNI 2017/18

GRADUATORIA PERDENTE POSTO

Il personale soprannumerario può:

A. Presentare domanda di **Trasferimento condizionata** barrando il **NO** alla domanda "il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?".

(riportare il punteggio di soprannumerario nell'apposita casella del modulo domanda)

B. Presentare domanda di **Trasferimento** barrando il **SI** alla domanda "il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?".

DOCENTE BARRA “NO”

COSA PUO' VERIFICARSI :

a) nel corso dei movimenti, si riforma il posto nella scuola di titolarità :

il docente viene automaticamente riassorbito nell'organico di istituto con conseguente annullamento della sua domanda di trasferimento.

Per la scuola primaria e dell'infanzia l'assorbimento in organico avviene anche su tipologia di posti diversi di quelli di titolarità, se richiesti dall'interessato nella domanda di trasferimento.

Per la scuola secondaria la titolarità si mantiene anche nell'ipotesi che si formi una cattedra oraria esterna.

b) nella scuola di titolarità non si riforma il posto:

la domanda di trasferimento viene esaminata nell'ordine delle preferenze espresse , *senza alcuna precedenza* , con il punteggio che gli compete per i trasferimenti a domanda.

In caso di accoglimento della domanda condizionata l'insegnante si considera comunque come trasferito d'ufficio.

c) Qualora il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no) ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene trasferito d'ufficio in una **scuola dell'ambito di titolarità**.

In subordine, l'insegnante viene trasferito in una scuola di un ambito viciniore sulla base dell'apposita tabella di prossimità tra ambiti.

DOCENTE BARRA “NO”

Nei casi b – c l'interessato ha diritto per 8 anni :

- a. al **rientro con precedenza assoluta nella scuola di precedente** titolarità, purché produca ogni anno domanda di trasferimento per rientrare nella scuola di precedente titolarità.

La scuola di rientro deve essere indicata come prima preferenza nel modulo domanda .Inoltre l'interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito come soprannumerario e compilare la relativa « dichiarazione di servizio continuativo».

Il diritto al rientro con precedenza negli anni successivi decade :

- ✓ per mancata presentazione per un anno della domanda di trasferimento.
 - ✓ qualora l'interessato ometta di indicare la scuola da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio nell'apposita casella del modulo domanda, oppure non la richieda come prima preferenza.
 - ✓ non si alleggi la « dichiarazione di servizio continuativo»
- b. al **mantenimento del punteggio** relativo alla continuità di servizio e del **bonus** (docenti 10 punti) allegare dichiarazione personale. (vedi nota 5ter)
- c. a produrre domanda di **utilizzo** nella scuola di precedente titolarità , ovvero in una scuola ad essa viciniora.

DOCENTE BARRA “SI”

COSA PUO' VERIFICARSI:

a) il docente ottiene il trasferimento a domanda su una delle preferenze richieste, anche se viene a cessare la sua posizione di soprannumerario.

Il trasferimento viene effettuato senza alcuna particolare precedenza e con il punteggio spettante per il trasferimento a domanda

b) il docente non ottiene il trasferimento , è quindi trasferito d'ufficio in una **scuola dell'ambito di titolarità**.

In subordine, l'insegnante viene trasferito in una scuola di un ambito viciniore sulla base dell'apposita tabella di prossimità tra ambiti.

In tal caso vengono meno sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio.

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PERDENTE POSTO

I Dirigenti Scolastici **entro 15 giorni successivi alle scadenze** delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all'albo della scuola le graduatorie di istituto per l'individuazione dei soprannumerari in base alla tabella annessa al CCNI.

GRADUATORIA UNICA PER I DOCENTI TITOLARI DI SCUOLA E I DOCENTI CON INCARICO TRIENNALE.

Avverso tale graduatoria si può presentare **RECLAMO entro 10 giorni** dalla pubblicazione.

Il Dirigente scolastico **è tenuto** ad esaminare il ricorso **entro 10 giorni** e ad apportare gli eventuali correttivi alla graduatoria.

Il dirigente scolastico sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie di istituto, in caso di soprannumerarietà:

✓ notifica per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumerario.

Il personale individuato perdente posto successivamente alla scadenza dei termini ha 5 giorni di tempo dalla notifica per presentare la domanda di trasferimento e/o di passaggio.

Le nuove domande sostituiscono quelle eventualmente già presentate entro i termini.

Il personale individuato soprannumerario che non presenta domanda di trasferimento sarà in ogni caso trasferito d'ufficio.

GRADUATORIA DI ISTITUTO

Le graduatorie di istituto sono distinte per tipologie di posto e di insegnamento e indicano per ciascun docente i punteggi attribuiti sulla base:

- a) Dei titoli posseduti entro il termine della presentazione della domanda.
- b) Delle tabelle allegate al CCNI (anzianità di servizio, esigenze di famiglia, titoli generali) considerando le precisazioni relative ai **trasferimenti d'ufficio**.

Qualora l'interessato non abbia dichiarato i titoli posseduti o documentato le situazioni che danno titolo all'esclusione dalla graduatoria (precedenze I, III, IV e VII dell'art. 13) il dirigente scolastico provvederà d'ufficio in base agli atti in suo possesso.

A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica

INDIVIDUAZIONE PERDENTE POSTO - DOCENTE

I docenti, per la medesima classe di concorso, sono da considerare in soprannumero ai fini del trasferimento d'ufficio nel seguente ordine :

- a) docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico nei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda, volontaria e per conferimento di incarico triennale;
- b) docenti di ruolo entrati a far parte dell'organico dell'autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, ancorchè soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica

ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D'ISTITUTO

Sono esclusi dalla graduatoria interna d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto i beneficiari delle seguenti categorie (art. 13 del CCNI):

- a) Punto I) - disabilità e gravi motivi di salute;
- b) Punto III) - personale disabile e personale che ha bisogno di particolari cure continuative;
- c) Punto IV) - assistenza al coniuge, al figlio, al genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza), al fratello o sorella convivente con l'interessato (nel caso in cui i genitori non possano provvedere all'assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione di disabilità;
L'esclusione si applica solo se si è titolari o incaricati in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito.
Qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico 2018/2019, domanda volontaria di trasferimento per il domicilio dell'assistito. Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità o di incarico comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.
- d) Punto VII) - personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali;
Per gli amministratori degli Enti Locali tale esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e **solo se titolari nella stessa provincia in cui esercitano il mandato.**

LICEI MUSICALI- MOBILITA' PROFESSIONALE

La mobilità professionale avviene secondo le seguenti priorità:

- a) Personale che ha insegnato per almeno **10 anni continuativi nella specifica disciplina** nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale (graduati secondo la tabella di cui allegato 2).
- b) Personale che ha insegnato nella **specifico disciplina e nella medesima sede** dei licei musicali istituiti a partire dall'a.s. 2010/11 (graduati in base al numero degli anni di effettivo servizio e, a parità di numero di anni di servizio, secondo le tabelle di cui all'allegato 2).

Il personale di cui alle lettere a) e b) ha la precedenza ai fini del passaggio solo nella sede di attuale servizio.

Ciascun ufficio scolastico territoriale provvederà autonomamente a definire le rispettive graduatorie provinciali per ciascuna classe di concorso.

Successivamente:

Personale sulla base degli anni di effettivo servizio nei licei musicali.

LICEI MUSICALI- MOBILITA' PROFESSIONALE

Passaggi di cattedra o di ruolo sul 50% di tutti i posti vacanti e disponibili (art. 8 c.12) CCNI 2017/18

Precedenza sul liceo di attuale servizio (art. 4 c.9). CCNI 2017/18

La mobilità professionale vale anche per i docenti in attesa della conferma in ruolo (art. 4 c.11) CCNI 2017/18

Il passaggio può essere richiesto verso i posti di un solo liceo musicale, anche di diversa provincia (art.4 c.10) CCNI 2017/18

SISTEMA DELLE PRECEDENZE art.13 c.1

Le precedenze dell'art. 13, si applicano soltanto alle operazioni di trasferimento, eccetto la precedenza indicata al punto I (emodializzati e non vedenti) che si applica anche alla mobilità professionale.

In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

I docenti che ottengono la titolarità di ambito a seguito di **precedenza**, vengono collocati d'ufficio dal competente Ufficio scolastico secondo l'ordine di trasferimento sull'ambito nella prima **scuola** disponibile del comune in cui si applica la precedenza o, in mancanza di disponibilità, in comuni vicini **prima della procedura di individuazioni per competenze**.

Per avvalersi della precedenza nei trasferimenti bisogna **prioritariamente** indicare almeno una scuola del comune per il quale si ha diritto alla precedenza oppure l'ambito che comprende o è compreso nel predetto comune.

Dopo la prima preferenza di scuola o di ambito relativa a detto comune può essere indicata altra preferenza di scuola o di ambito relativa ad altro comune (O. M. art. 9 c. 11) (v. *Guida operativa per la compilazione dei modelli allegata*).